

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le PMI

Relazione *ex art.* 205 del R.D. 267/42 e *ex art.* 40 comma 1 bis D.Lgs. 270/99
GENNAIO – GIUGNO 2023

CE.FO.P – Centro Formazione Professionale
in Amministrazione Straordinaria
in liquidazione

Commissario Straordinario
avv. Bartolo Antonioli

Indice

Premessa.....	3
1. Principali attività della fase liquidatoria.....	4
2. Il contenzioso	6
3. Costi sostenuti nel periodo di riferimento	10
4. Aggiornamento stato passivo	11
5. Le movimentazioni bancarie.....	13

Allegati

- 1. Prospetto dati Procedura**
- 2. Prospetto Situazione credito/debito**
- A. Estratti conto bancari**
- B. Relazioni legali sul contenzioso**

Premessa

Con sentenza del 28/29 ottobre 2011 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza di CE.FO.P. – Centro di Formazione Professionale (d’ora in poi “Cefop” o “Ente”), nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Angela Notaro (da subito sostituita dalla Dott.ssa Raffaella Vacca) e Commissari Giudiziali gli Avv. Bartolo Antonioli, Giuseppe Benedetto e l’Avv. Ciro Falanga.

Successivamente, con decreto 26 gennaio 2012, il Tribunale di Palermo ha dichiarato l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria e, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2012, i tre commissari giudiziali sono stati nominati Commissari Straordinari.

In data 9 maggio 2012, nel termine prorogato, i Commissari hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero”) il Programma previsto dall’art. 54 e ss. del D. Lgs. 270/99 (di seguito anche “Programma”).

Con successivo decreto del 18 settembre 2012, previo parere favorevole del nominato Comitato di Sorveglianza, il Ministero ha autorizzato l’esecuzione del Programma di cessione dei complessi aziendali di Cefop.

In data 27 giugno 2013 il Ministero ha autorizzato con decreto il Disciplinare di gara avente ad oggetto il c.d. perimetro di riferimento.

A conclusione della gara - con gli sviluppi descritti nella Relazione dei Commissari ex artt. 44 (determinata dalle dimissioni del Commissario Falanga nel febbraio 2014) e 61 comma 3 (in esito all’intervenuta cessione di cui infra) D.Lgs. 270/99, cui si rimanda - si è proceduto alla cessione dei complessi aziendali alla soc. consortile Cerf in data 7 marzo 2014.

Con decreto del Tribunale Fallimentare di Palermo in data 31 marzo 2014 è stata dichiarata la cessazione dell’esercizio dell’impresa.

In data 22 aprile 2016 anche il Commissario Avv. Giuseppe Benedetto ha presentato a Codesto Ministero le proprie dimissioni motivate e l’organo commissariale, già in precedenza retto da due soli membri dopo le dimissioni dell’Avv. Ciro Falanga, ha perso la propria natura collegiale.

Con decreto in data 9 giugno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato quale commissario unico del Cefop, l'Avv. Bartolo Antonioli, già componente della precedente terna.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 205 L.F., il Commissario Liquidatore presenta ogni semestre al Ministero una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da una relazione del Comitato di Sorveglianza, sulla scorta delle linee-guida fornite da Codesto Ministero con circolare Prot. n. 0140030 dell'1.08.2014. e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente Relazione prende in esame il semestre dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

000

Il presente documento si articola in cinque capitoli, nel primo dei quali saranno esposte le principali attività poste in essere nel periodo di riferimento della presente Relazione; nel secondo verrà descritto e commentato il contenzioso più rilevante attualmente pendente o risolto con sentenza sempre nel periodo di riferimento; nel terzo verranno esposti le voci di costo sostenute nel medesimo periodo; nel quarto si darà un aggiornamento del processo di formazione dello stato passivo; nel sesto si darà atto delle movimentazioni bancarie del periodo.

000

1. Principali attività della fase liquidatoria nel periodo di riferimento.

A. I rapporti con la Regione inerenti gli OIF

In esito all'assentimento del CDS, nel periodo coperto dalle precedenti Relazioni dell'anno 2022, cui si rinvia, si è dato corso e sono state completate le attività preliminari dirette alla rendicontazione dei corsi dell'Obbligo Formativo svolti dal Cefop nel corso delle annualità 2008–2009, 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012.

Come esposto nelle precedenti Relazioni di cui sopra, per l'annualità 2008 -2009 l'Ufficio Speciale del Dipartimento ha accolto la nostra rendicontazione ed ha emesso in sede di seconda revisione il riesame delle somme impegnate per i vari corsi,

riconoscendo un saldo a favore dell'Ente, al netto di quanto già erogato in passato, pari a circa 10.900 Euro per ciascuno dei 23 corsi, per un totale di €251.787,09 a credito del Cefop in A.S..

Il commissario ha risolto il problema del DURC e nel periodo coperto dalle precedenti relazioni e, come in essa esposto. l'Ufficio Speciale ha liquidato l'importo di € 251.787,09 che è stato incassato sul conto corrente dedicato n. 1000/6837.

Nel mese di luglio 2022 l'Ufficio Speciale ha, dopo aver emesso i decreti di pagamento, controllati e firmati dallo scrivente, provveduto ad accreditare gli importi rendicontati nell'anno in corso rispettivamente per €128.758,27 € e per €244.468,40 portando il complessivo incasso per la Procedura nell'anno 2022 ad € 373.226,67 - cui si aggiungono quelli incassati l'anno precedente e così per un totale di €625.013,76 - che lo scrivente ha fatto confluire sul conto corrente Banca Intesa n. 07467/1000/6837 – “sportelli multifunzionali”, in assenza di un conto dedicato che avrebbe semplicemente comportato ulteriori spese per la Procedura ove attivato.

Alla data di chiusura della presente relazione, sono sempre in corso le verifiche congiunte per l'annualità svolta in amministrazione straordinaria, necessariamente ridotta causa quanto di seguito accennato.

Come già anticipato nelle precedenti relazioni, infatti, per la annualità 2011-2012 che il Cefop in A.S. non è stato in grado di completare - causa il noto comportamento indebito dell'Amministrazione Regionale in esito alla determinazione di questa di non ritenere alla stessa opponibile la cessione aziendale, impedendo alla cessionaria CERF di completare l'annualità come previsto nel contratto di cessione – vanificando di fatto l'attività svolta in regime di amministrazione straordinaria. Sono in divenire accordi con l'Ufficio Speciale che consentano il recupero almeno parziale del relativo credito, come da possibilità emersa dai colloqui svolti nel periodo coperto dalla presente relazione con i dirigenti regionali.

I rapporti con la Regione inerenti agli Sportelli Multifunzionali (Avvisi 1 e 2)

Come già accennato nelle precedenti relazioni, il procedimento di revoca del finanziamento si è concluso con un assentimento del Dipartimento Lavoro alla

riapertura della rendicontazione da parte del Cefop in A.S. in accoglimento della tesi commissariale e il termine è stato postergato, giusta gli accordi intervenuti in esito all'intervento dello scrivente.

Per dotarsi degli strumenti necessari a fare fronte all'adempimento - che prevede il nuovo caricamento dell'integralità delle spese sostenute su piattaforma diversa rispetto al precedente caricamento effettuato sul sistema regionale Caronte - il commissario ha inizialmente preso contatto con la Ria Grant Thornton, già incaricata della certificazione degli OIF, per il caricamento a sistema della documentazione raccolta relativamente agli Avvisi 1 e 2, ma la strada si è rivelata antieconomica e sostanzialmente impraticabile causa le difficoltà incontrate sul versante regionale e gli approfondimenti necessari ancora in corso alla data di presentazione della presente Relazione, stante l'incapienza della linea di finanziamento relativa agli Avvisi 1 e 2. Allo stato sono sempre in corso colloqui tra lo scrivente e il Dipartimento Lavoro per capire dove poter allocare (linea di finanziamento) le spese rendicontate.

B. Contributi legge 40/1987

Si è in attesa dell'erogazione del saldo pari ad € 25.011,21.

000

2. Il contenzioso

A1. Il contenzioso con la Regione

- 1) Causa decisa negativamente per il CEFOP in A.S. dalla Corte d'Appello civile di Palermo inerente l'impugnativa da parte dell'Avvocatura della sentenza favorevole al Cefop avente ad oggetto il pagamento degli arretrati per gli adeguamenti contrattuali da CCNL del periodo 1998 – 2003 (circa € 3.430.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria). Con la riforma della sentenza del Tribunale, la Corte ha ritenuto che l'accordo a suo tempo raggiunto tra la Regione Siciliana, i sindacati di categoria e gli enti datoriali in rappresentanza degli enti di formazione, tra cui il CEFOP (all'epoca in bonis) non fosse da considerare alla stregua di un'obbligazione per quanto riguarda il

saldo, ma solo per la parte già corrisposta al Cefop in acconto. Ciò, a detta della Corte, in quanto il saldo, a differenza dell'acconto versato, non avrebbe avuto la necessaria copertura finanziaria al momento in cui l'accordo fu assunto dalla Regione Siciliana, relegando la Corte l'impegno sul saldo ad una sorta di impegno politico – sindacale, privo di effetti giuridici.

Con precedente delibera del CDS in esito ai pareri pervenuti da tre studi legali interpellati dallo scrivente, lo stesso CDS si è espresso favorevolmente rispetto all'istanza commissariale di impugnare la sentenza avanti la Corte di Cassazione. Come da pari delibera del CDS in esito alla valutazione delle proposte pervenute dai tre studi legali, il ricorso è stato affidato allo Studio del Prof. Avv. Angelo Clarizia di Roma.

Il commissario ha provveduto ad affidare allo Studio individuato il ricorso per Cassazione.

L'esito negativo della sentenza e il conseguente venire meno della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado favorevole alla Procedura ed ora riformata, ha comportato una corrispondente diminuzione dei presumibili incassi stimati, come da precedenti relazioni.

Si è in attesa della decisione della Suprema Corte.

- 2) Causa connessa alla precedente, decisa dal CGA, che, ribaltando la precedente decisione sfavorevole del TAR Sicilia, ha accolto integralmente le ragioni del Cefop in A.S., considerando illegittimo il provvedimento del Dipartimento Formazione con il quale erano stati annullati in autotutela i precedenti provvedimenti amministrativi che avevano assentito gli adeguamenti contrattuali da CCNL di cui sopra. Per quanto definitiva, si fa cenno ancora a tale controversia in quanto il suo esito positivo ha riflessi importanti sul ricorso per Cassazione di cui si è fatto cenno sopra.
- 3) N. 2 cause decise favorevolmente in grado di appello avverso precedenti sentenze sfavorevoli al Cefop del Tribunale civile di Palermo e inerenti le compensazioni effettuata dalla Regione su anticipi dovuti al Cefop in corso di

esercizio di impresa da parte dell'amministrazione straordinaria (Avviso 20); l'intervenuto pagamento medio tempore da parte del Dipartimento Formazione dell'importo compensato, ha determinato il venir meno della materia del contendere e degli effetti della sentenza, salvo per quanto attiene gli interessi e le spese legali liquidate dal Tribunale. Come già accennato nella precedente Relazione, in esito alla sentenza favorevole, lo scrivente ha inteso proporre, previo assentimento del CDS, causa per far valere nei confronti dell'Assessorato Formazione il danno da ritardo (oltre tre anni) nell'erogazione degli acconti e saldi. Nel periodo coperto dalla precedente Relazione il commissario si era attivato per raccogliere la documentazione richiesta dagli Studi legali interpellati che, previa verifica delle offerte formulate, avrebbe dovuto essere incaricato della radicazione della controversia giudiziale, in esito al parere favorevole del CDS.

Dalle interlocuzioni intervenute con i legali interpellati era emerso il fatto che oltre gli interessi, le sentenze ormai definitive avrebbero potuto aprire prospettive anche per il recupero di importi mai erogati dalla Regione Siciliana ed oggetto di compensazione – ritenuta illegittima dalla Corte di Appello – per crediti ante insolvenza.

Si prospettava quindi la possibilità di richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo, decreto che lo scrivente ha chiesto di predisporre in bozza ai legali interessati, per meglio valutarne il contenuto.

Nel periodo coperto dalla precedente Relazione e su indicazione del CDS, il commissario ha proceduto a ripubblicare sul sito della Procedura la richiesta di manifestazione di interesse, per carenza di offerte. Gli esiti sono stati discussi nel CDS di disamina della precedente relazione, con assentimento di questo all'assegnazione dell'incarico allo Studio degli Avvocati Dentici e Lo Casto di Palermo.

Lo scrivente ha provveduto in esecuzione dell'assentimento del CDS ad affidare l'incarico per la predisposizione dei decreti ingiuntivi e per la eventuale causa di merito in caso di opposizione da parte della Regione.

- 4) Causa pendente avanti Corte d'Appello di Palermo, adita dall'Avvocatura Distrettuale per conto dell'Assessorato Formazione Professionale avverso sentenza del Tribunale di Palermo che ha condannato l'Amministrazione Regionale al pagamento degli arretrati contrattuali del Prof. 2010, per l'importo di € 1.614.491,74, oltre interessi e spese.. La causa nel periodo coperto dalla precedente relazione è stata interrotta per il decesso del legale della Procedura, Avv. Santi Geraci. L'Avvocatura ha provveduto alla riassunzione nei termini e la Corte ha fissato il termine del 30.03.2023 per la notifica al CEFOP in A.S. fissando l'udienza del 5.07.2023 per la prosecuzione. All'esito della notifica si renderà necessario l'affidamento di nuovo incarico ad altro legale per la prosecuzione del giudizio e la predisposizione delle difese conclusive. Pare sin d'ora opportuno a chi scrive affidare l'incarico all'Avv. Calogero Marinello, che ha seguito insieme all'Avv. Santi Geraci, come collaboratore dello studio di questo, l'intera vicenda pregressa, limitando l'incarico alla sola fase conclusiva (per le fasi giudiziali precedenti la liquidazione spetta agli eredi dell'Avv. Santi Geraci, che devono ancora essere liquidati dalla Procedura, anche per la causa di primo grado vittoriosa).

A.2 Azione di responsabilità

Si rimanda alle precedenti relazione in mancanza di aggiornamenti significativi sul versante del contenzioso civile pendente, interessato solo da una procedura esecutiva avviata nei confronti di uno degli ex amministratori.

Le transazioni proposte dagli ex amministratori non hanno ancora avuto sviluppo in mancanza, allo stato, di assentimento ministeriale, che è stato negato. Lo scrivente commissario ha richiesto al Ministero il riesame della vicenda, che appare il frutto di un fraintendimento dei presupposti che giustificano, a giudizio di chi scrive, gli accordi

ancillari assunti tra la Procedura e i transigenti, accordi che il Ministero ha invece ritenuto non percorribili (liberazione dall'obbligo di pagamento della tassa di registro, pur già corrisposta e/o offerta dai transigenti pro quota ad integrazione del danno transattivamente concordato), ritenendo però giustificate e condivisibili le transazioni tanto nei presupposti, come negli importi proposti dai transigenti.

Il Ministero non ha ancora alla data di presentazione della presente relazione dato risposta alle osservazioni svolte con il precedente diniego.

Nel frattempo è stata notificata al Cefop cartella esattoriale per l'assolvimento della tassa di registro nella sua integralità, oltre sanzioni ed interessi, quale coobbligato solidale, i cui interessi e sanzioni sono destinati a crescere secondo quanto previsto dalle norme tributarie. Per evitarlo con la nascita di un credito prededucibile incrementato nel tempo in misura sostanziale (interessi e sanzioni), si è dato corso a compensazione con crediti nei confronti dell'Erario per IRAP, evitando di accedere alla liquidità dell'Ente e mantenendo comunque la provvista derivante dagli incassi legati alle transazioni a copertura della compensazione effettuata, altrimenti oggetto di restituzione ai transigenti.

A.3 Il contenzioso con l'INPS

Come accennato nelle precedenti relazioni, cui si rinvia, il contenzioso si è concluso negativamente per la procedura sulla scorta di un recente ripensamento della Cassazione, recepito dal Giudice palermitano, che ha ritenuto dovuti i contributi previdenziali indipendentemente dall'effettività della prestazione lavorativa dei dipendenti licenziati e poi reintegrati. Riscossione Sicilia si è quindi insinuata al passivo della Procedura e in sede di esame della domanda il GD ne ha rigettato la domanda. La determinazione del GD è stata oggetto di impugnazione che è stata accolta. Il credito derivante dalla predetta sentenza in sede di reclamo deve essere annotato nello stato passivo a rettifica (v. capitolo dedicato).

000

3. Costi sostenuti nel periodo di riferimento.

I costi sostenuti nel periodo sono stati determinati principalmente da: (i) costi di locazione ufficio, (ii) spese di trasferta del commissario; (iii) compensi dei legali e della commercialista della Procedura (avv. Aguglia per vecchio procedimento avanti il Tribunale di Palermo per compensazioni effettuate dalla Regione sull'Avviso 20 nel 2023 e poi restituite nel 2018; Avv. Pollina per n. 2 opposizioni allo stato passivo; compensi alla commercialista della Procedura, Dott. Gandolfo); (iv) spese bancarie; (v) spese generali della procedura.

Nel prospetto che segue sono individuati i costi totali sostenuti nel periodo di riferimento della presente Relazione (i costi sono comprensivi di IVA e RA se dovute).

i	<i>costi locazione ufficio e magazzino</i>	<i>14.100,00 €</i>
ii	<i>spese di trasferta del commissario e dei legali</i>	<i>999,60 €</i>
iii	<i>spese legali e di consulenza *</i>	<i>32.150,20 €</i>
iv	<i>spese bancarie</i>	<i>532,35 €</i>
v	<i>spese generali della procedura **</i>	<i>1.968,33 €</i>
	TOTALE	49.750,48 €

** Le spese legali sono riferite alla liquidazione del compenso dell'Avv. Aguglia, incaricato nel 2013 per causa in primo grado contro l'Assessorato alla Formazione per compensazioni illegittime da questo effettuate su crediti della Procedura per acconti ante insolvenza e controcrediti dell'Assessorato ante declaratoria di insolvenza dell'Ente e poi corrisposte in sede di rendicontazione dell'Avviso 20 nel 2018; per compensi all'Avv. Pollina per n. 2 opposizioni allo stato passivo; cui si aggiungono i compensi forfettari della commercialista della Procedura.

*Tra le spese generali della Procedura sono comprese le spese per utenze ufficio e magazzino, le spese per cartoleria e cancelleria, le spese per ristorazione, taxi, ecc. le spese per rinnovo PEC.

000

4. Aggiornamento dello stato passivo

Nel periodo coperto dalla presente Relazione non si sono tenute udienze relative ai crediti. Sono state indirizzate nel periodo varie istanze di rettifica dello stato passivo da parte INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità dovute ai lavoratori, istanze spesso duplicate dall'Istituto. Lo scrivente, attesa la mole, sta effettuando una ricognizione prima di procedere con l'imponente attività di rettifica. Gli interventi del Fondo di Garanzia INPS per le ultime tre mensilità e TFR pagati dall'Istituto e giunti all'attenzione dello scrivente sino alla data di presentazione della presente Relazione

riguardano n. 1116 soggetti, circostanza che richiede un'analisi approfondita da parte del consulente del lavoro della Procedura, previo incarico in tal senso, anche per l'individuazione degli interventi effettivamente richiesti dall'Istituto in surroga con modifica dello stato passivo, che allo stato sono un numero esiguo.

Ne corso della presente Relazione il CDS ha assentito il conferimento di tale incarico al Dott. Giorgio Costantino di Palermo, consulente del lavoro della Procedura e che si è occupato in tutta la fase liquidatoria con lo scrivente delle innumerevoli insinuazioni al passivo dei lavoratori e del primo piano di riparto parziale della Procedura e presso il cui ufficio sono allocati i tabulati dei stati passivi del Cefop in A.S.

Ciò anche alla luce delle istanze pervenute dagli ex dipendenti nella seconda metà dell'anno 2022 che hanno richiesto la predisposizione di un nuovo piano di riparto alla luce dei recenti incassi della Procedura relativi agli OIF e di cui si è dato conto nel primo capitolo della presente Relazione, attivandosi tramite legale, il quale ha contestato allo scrivente commissario l'inerzia nella predisposizione del piano, assumendo che la Procedura avesse incassato oltre un milione e mezzo, anziché i circa 650.000 euro effettivamente incassati.

Lo scrivente ha spiegato e documentato, in un incontro presso il legale incaricato dai lavoratori ed a mezzo PEC, che: (i) l'effettivo incasso era quello minore e che l'errore degli ex lavoratori era dovuto ad una confusione tra decreti di spesa emessi dall'assessorato e di cui gli ex lavoratori avevano preso visione sul sito della Regione e decreti di impegno; (ii) l'attuale attivo della Procedura per gli OIF, andando ripartito per tutti i creditori ammessi in prededuzione secondo il relativo grado, rendeva del tutto antieconomico il ricorso ad un nuovo piano di riparto, la cui complessità di calcolo, anche e soprattutto per le surroghe INPS non ancora pervenute - da soddisfare nel medesimo grado dei lavoratori – rendeva del tutto aleatorio il predisponendo piano richiesto; oltre al fatto che (iii) il medesimo avrebbe comportato, con tutta probabilità, la distribuzione di esigui importi agli ex lavoratori, anche considerando il fatto che quelli richiedenti erano stati quasi integralmente soddisfatti attraverso il primo piano

di riparto e la tre mensilità coperte dall'INPS con l'accesso degli ex dipendenti al Fondo di Garanzia.

Lo scrivente ha fatto infine presente che, come accennato sopra, gli incassi degli OIF mancavano ancora dell'erogazione regionale relativa all'annualità svolta in amministrazione straordinaria e per la quale il medesimo commissario continua ad avere incontri con l'Ufficio Speciale della Regione, nella persona del dirigente Dott. La Cagnina, per tentare di addivenire ad una soluzione che consenta ulteriore incasso per tale periodo, evitando il ricorso ad annosa e costosa azione giudiziale.

Pur tuttavia, l'insistenza degli ex lavoratori ha convinto il commissario ad interpellare il G.D. il quale ha compreso i limiti del nuovo piano di riparto ipotizzato dagli ex lavoratori.

In ogni caso è necessario che il consulente del lavoro della Procedura, Dott. Giorgio Costantino – che, come detto, ha effettuato i calcoli relativi alla predisposizione del precedente piano di riparto e presso cui sono depositati tutti i file dello stato passivo e gli interventi del Fondo di Garanzia INPS –sulla base dell'incarico ricevendo e assentito dal CDS, effettui le ricognizioni necessarie unitamente allo scrivente, in modo da consentire le necessarie modifiche allo stato passivo, in un'ottica futura di ulteriore ripartizione, riconciliando tanto i crediti dei lavoratori con le numerose rettifiche dello stato passivo effettuate in questi anni dallo scrivente sulla base delle sentenze emesse per le cause in opposizione, quanto i dati derivanti dagli importi effettivamente erogati dall'INPS su oltre 1.000 posizioni lavorative (con o senza richiesta di surroga).

000

5. Le movimentazioni bancarie.

Alla data di chiusura della presente Relazione risultano accesi i cc, di cui al prospetto che segue:

BANCA CARIGE – AZIONE DI RESP.	PIAZZA MONTE DI PIETA' PALERMO	IT11F0343104655000004645280
INTESA SAN PAOLO – TFR	VIA SCIUTI PALERMO	IT10N0306904620100000006927 (EX C/C 0315388 B.N.)
INTESA SAN PAOLO – AVV. 20/2011	VIA SCIUTI PALERMO	IT88L0306904620100000006834 (EX C/C 0306495 B.N.)
INTESA SAN PAOLO – AVV. 1	VIA SCIUTI PALERMO	IT19O0306904620100000006837 (EX C/C 0306506 B.N.)
INTESA SAN PAOLO – AVV. 2	VIA SCIUTI PALERMO	IT93P0306904620100000006838 (EX C/C 0306507 B.N.)
INTESA SAN PAOLO – LEGGE 40	VIA SCIUTI PALERMO	IT70Q0306904620100000006839 (EX C/C 0306508 B.N.)

I saldi relativi alla data di chiusura della presente Relazione sono indicati negli estratti conto allegati (i saldi del cc 6840 dovranno essere integrati attingendo dal cc 6927 per la parte di tassazione corrisposta attraverso l'accesso al credito erariale portato in compensazione).

Si ribadisce per completezza che nel periodo coperto dalla prima relazione 2022 la Direzione di Banca Intesa ha convocato lo scrivente commissario per azzerare i tassi creditori, pena il recesso dell'Istituto dal rapporto di conto corrente. Lo scrivente ne ha informato il CDS e l'Istituto bancario ha effettivamente proceduto ad inviare recesso con preavviso. Nel periodo di preavviso lo scrivente ha interpellato altri istituti senza ottenere disponibilità a intrattenere rapporti attivi di conto corrente di entità pari a quelli del CEFOP in A.S.. Per evitare l'interruzione dei rapporti bancari per i saldi giacenti, lo scrivente ha accettato di azzerare gli interessi creditori a decorrere dal 2022, evitando il recesso operato dall'Istituto.

Il conto acceso presso Banca Carige (ora BPER Banca a decorrere dal novembre 2022) e riservato all'attivo delle transazioni relative all'azione di responsabilità non è stato oggetto di movimentazioni nel periodo.

Con osservanza.

Palermo/Milano, li 30 giugno 2023

Il Commissario

Avv. Bartolo Antonioli

